



CITTÀ DI CUORGNÈ
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2018

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente.

ARTICOLO 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

ARTICOLO 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

ARTICOLO 4 – Registro dei volontari

1. È istituito il registro dei volontari.
2. Sono iscritti nel registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda iscrizione e siano ritenuti idonei.
3. Le domande di iscrizione nel registro dei volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. La cancellazione dal registro è altresì prevista d'ufficio qualora vengano meno i requisiti previsti dal successivo articolo nel caso in cui il volontario sia incorso in gravi negligenze nell'espletamento dei servizi o in caso di accertata inidoneità del medesimo o qualora l'iscritto per 12 mesi consecutivi non presti alcuna attività di volontariato tra quelle proposte dall'Ente.

6. Il registro è tenuto dall'Ufficio Politiche Sociali. Il registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'Ente.

ARTICOLO 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo Ente, l'Ufficio Politiche Sociali pubblica sul sito web un bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel registro dei volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione per l'accertamento dei requisiti richiesti e, in caso positivo, i richiedenti verranno iscritti nel registro. In caso di esito negativo, verrà comunicato al richiedente il diniego dell'iscrizione.

ARTICOLO 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo Ente deve:
 - a. essere maggiorenne
 - b. possedere idoneità psico-fisica certificata dal proprio medico di base
 - c. non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato che incidano sulla moralità del cittadino ovvero comportino l'incapacità a contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici
 - d. per i cittadini extracomunitari essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

ARTICOLO 7 – Servizi previsti

1. Possono essere oggetto delle collaborazioni di cui all'articolo 1 le attività di sorveglianza, supporto tecnico organizzativo o aiuto alle persone (di seguito "servizi ausiliari"), in particolare nelle tipologie sotto elencate:
 - a) supporto tecnico organizzativo alle attività della biblioteca civica
 - b) sorveglianza presso strutture sede di attività ricreative o culturali, allo scopo di conciliare gli orari di accesso con le esigenze dell'utenza
 - c) sorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti
 - d) sorveglianza e supporto tecnico organizzativo per la predisposizione e la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, musicali, fieristiche e di promozione turistica organizzate dal Comune
 - e) interventi di piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche quali ad esempio: custodia delle aiuole, di aree verdi, di edifici pubblici e del cimitero
 - f) attività innovative (collaborazione ed assistenza organi istituzionali nell'organizzazione di attività innovative e ricerca finanziamenti).

L'Amministrazione comunale si riserva di disporre l'utilizzo di volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

ARTICOLO 8 – Coordinatore responsabile

1. I singoli volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione per uno o più servizi ausiliari di cui all'articolo 7, sono coordinati dal Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio o suo collaboratore al quale afferisce la tipologia di servizio, al quale compete:
 - a) l'accertamento, diretto o tramite i competenti uffici, del possesso, da parte dei volontari inseriti nelle diverse specifiche attività, delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche necessarie al loro svolgimento
 - b) la vigilanza sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni di eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle norme vigenti e, qualora previste, delle normative specifiche di settore
 - c) la verifica dei risultati attraverso incontri periodici, sopralluoghi e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
2. Sulla base delle indicazioni dell'Assessorato competente inerenti l'attivazione di un servizio, il coordinatore responsabile predispone, in accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle relative attività.

ARTICOLO 9 - Accordo tra Comune e volontario

3. All'atto di instaurarsi del rapporto di collaborazione tra il Comune di Cuornè e il singolo volontario, verrà sottoscritto un accordo riguardante:
 - a) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi
 - b) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune di Cuornè ed il volontario in relazione alle attività da questi svolte
 - c) la copertura assicurativa
 - d) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e tutela ambientale, in modo gratuito e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
 - e) l'accettazione espressa di operare in forma coordinata con il personale del Comune di Cuornè nell'ambito dei programmi impostati dal Comune assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti
 - f) l'impegno a segnalare tempestivamente all'Ufficio la propria assenza o impedimento a svolgere l'attività prevista
 - g) l'impegno a portare in modo ben visibile un cartellino identificativo fornito dal Comune per una immediata riconoscibilità del volontario da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza
 - h) l'impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere dal volontario stesso
 - i) l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti

- j) l'impegno da parte del Comune di Cuorgnè di impiegare il volontario in base ad un piano concordato con lo stesso, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità del singolo e delle relative attitudini
- k) l'impegno del volontario a garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

ARTICOLO 10 – Copertura assicurativa

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi o altri veicoli di proprietà dell'Ente.

ARTICOLO 11 - Retribuzione e rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario né possono essere previsti rimborsi spese.

ARTICOLO 12 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente regolamento.
3. Il regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ente a tempo indeterminato.